



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2010/0101(COD)

29.10.2010

EMENDAMENTI 58 - 107

Progetto di relazione
Ivailo Kalfin
(PE450.852v01-00)

Concessione alla Banca europea per gli investimenti di una garanzia comunitaria in caso di perdite dovute a prestiti e garanzie a favore di progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea

Proposta di decisione
(COM(2010)0174 – C7-0110/2010 – 2010/0101(COD))

AM_Com_LegReport

Emendamento 58
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 intraprende operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione europea a sostegno della politica estera dell'UE. Ciò consente di integrare le risorse del bilancio UE disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari.

Emendamento

(1) Oltre alla sua missione principale che consiste nel finanziare gli investimenti nell'Unione europea, la Banca europea per gli investimenti (BEI) fin dal 1963 intraprende operazioni di finanziamento al di fuori dell'Unione europea a sostegno della politica estera dell'UE. Ciò consente di integrare le risorse del bilancio UE disponibili per le regioni esterne con la solidità finanziaria della BEI, a vantaggio dei paesi beneficiari. ***Così facendo, la BEI concorre sia allo sviluppo dei paesi terzi sia alla prosperità dell'Unione nella nuova situazione economica mondiale. Le operazioni della BEI a sostegno delle politiche esterne dell'Unione devono continuare a essere condotte in base ai principi delle pratiche bancarie sane.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 1 del progetto di relazione.

Emendamento 59
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Oltre ai massimali regionali, un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR dovrebbe essere attivato e stanziato come dotazione a sostegno delle operazioni di

Emendamento

(8) Oltre ai massimali regionali, un mandato opzionale di 2 000 000 000 EUR dovrebbe essere attivato e stanziato come dotazione a sostegno delle operazioni di

finanziamento della BEI nel settore della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni coperte dal mandato. La BEI potrebbe contribuire con conoscenze specifiche e risorse proprie, in stretta collaborazione con la Commissione, al sostegno alle autorità pubbliche e al settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici e utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Riguardo ai progetti di mitigazione e adattamento, le risorse della BEI dovrebbero essere integrate *ove* possibile, da aiuti a valere sul bilancio comunitario, tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell'assistenza esterna dell'UE.

finanziamento della BEI nel settore della mitigazione e dell'adattamento ai cambiamenti climatici nelle regioni coperte dal mandato. La BEI potrebbe contribuire con conoscenze specifiche e risorse proprie, in stretta collaborazione con la Commissione, al sostegno alle autorità pubbliche e al settore privato nella lotta ai cambiamenti climatici e utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili. Riguardo ai progetti di mitigazione e adattamento, le risorse della BEI dovrebbero essere integrate ***nella misura del*** possibile, da aiuti a valere sul bilancio dell'Unione, tramite una combinazione efficace e coerente di sovvenzioni e prestiti per il finanziamento della lotta ai cambiamenti climatici nel contesto dell'assistenza esterna dell'UE. ***A tale riguardo, è opportuno che la relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio riferisca in modo dettagliato sugli strumenti finanziari utilizzati per il finanziamento di tali progetti, precisando gli importi delle garanzie nel quadro del mandato opzionale e gli importi delle sovvenzioni corrispondenti.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 4 del progetto di relazione.

Emendamento 60

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'ammissibilità dei paesi nei quali la BEI finanzia azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia comunitaria potrebbe essere

limitata per i paesi che, secondo il Consiglio, non si sono impegnati per il conseguimento di obiettivi adeguati in materia di cambiamenti climatici.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 5 del progetto di relazione.

Emendamento 61

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È necessario prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda l'allocazione regionale nell'ambito del Mandato sui cambiamenti climatici per consentire di attingere nel modo più rapido ed efficace possibile ai finanziamenti disponibili nel triennio 2011-2013.

Qualora l'importo totale delle operazioni di finanziamento in questione dovesse superare i 2 miliardi di euro disponibili, la Commissione e la BEI dovrebbero cercare di garantire una distribuzione equilibrata tra le regioni interessate, sulla base delle priorità stabilite per l'aiuto esterno nell'ambito del Mandato generale.

Emendamento

(9) È necessario prevedere una certa flessibilità per quanto riguarda l'allocazione regionale nell'ambito del Mandato sui cambiamenti climatici per consentire di attingere nel modo più rapido ed efficace possibile ai finanziamenti disponibili nel triennio 2011-2013, ***garantendo nel contempo*** una distribuzione equilibrata tra le regioni ***in detto periodo***, sulla base delle priorità stabilite per l'aiuto esterno nell'ambito del Mandato generale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 7 del progetto di relazione.

Emendamento 62
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per migliorare la coerenza del mandato e rafforzare l'orientamento dell'attività di assistenza finanziaria esterna della BEI alle politiche dell'UE e per garantire il massimo vantaggio per i beneficiari, la presente decisione dovrebbe definire obiettivi prioritari orizzontali nel mandato relativamente alle operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi ammissibili, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. In tutte le regioni coperte dalla presente decisione, la BEI dovrebbe quindi finanziare progetti nei settori della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, delle infrastrutture sociali ed economiche (in particolare il settore dei trasporti, quello energetico ivi incluse le energie rinnovabili, la sicurezza energetica, le infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e lo sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI). In queste aree, l'integrazione regionale fra i paesi partner, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi di preadesione, i paesi vicini e l'UE dovrebbe essere tra gli obiettivi fondamentali delle operazioni di finanziamento della BEI.

Emendamento

(11) Per migliorare la coerenza del mandato e rafforzare l'orientamento dell'attività di assistenza finanziaria esterna della BEI alle politiche dell'UE e per garantire il massimo vantaggio per i beneficiari, la presente decisione dovrebbe definire obiettivi prioritari orizzontali nel mandato relativamente alle operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi ammissibili, facendo leva sui punti di forza comparativi della BEI nei settori in cui ha acquisito un'esperienza consolidata. In tutte le regioni coperte dalla presente decisione, la BEI dovrebbe quindi finanziare progetti nei settori della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, delle infrastrutture sociali ed economiche (in particolare il settore dei trasporti, quello energetico ivi incluse le energie rinnovabili, la sicurezza energetica, **le infrastrutture energetiche**, le infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e lo sviluppo del settore privato locale, in particolare a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI). **Occorre ribadire che un migliore accesso delle PMI al capitale può svolgere un ruolo essenziale nell'incentivazione dello sviluppo economico e nella lotta contro la disoccupazione.** In queste aree, l'integrazione regionale fra i paesi partner, ivi inclusa l'integrazione economica fra i paesi di preadesione, i paesi vicini e l'UE dovrebbe essere tra gli obiettivi fondamentali delle operazioni di finanziamento della BEI. **La BEI può sostenere la presenza dell'UE nei paesi**

partner tramite investimenti esteri diretti che contribuiscano alla promozione del trasferimento delle tecnologie e della conoscenza, sia a titolo della garanzia comunitaria a fini di investimento nei settori summenzionati che a proprio rischio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 9 del progetto di relazione.

Emendamento 63
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Inoltre, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'UE, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'UE è parte contraente. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo⁹, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere: lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; così come la conformità con gli obiettivi approvati dall'UE nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti.

soppresso

La BEI dovrebbe dotarsi gradualmente di mezzi adeguati per soddisfare adeguatamente tali criteri.

⁹ Come definiti nell'elenco OCSE dei beneficiari APS (che comprende i paesi meno sviluppati, i paesi a basso reddito nonché i paesi a medio reddito).

Or. en

Motivazione

Questo testo è sufficientemente importante per essere trasferito nell'articolato della decisione.

Emendamento 64 Ivailo Kalfin

Proposta di decisione Considerando 12

Testo della Commissione

(12) ***Inoltre***, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'UE, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'UE è parte contraente. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere: lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; così come la conformità con gli obiettivi approvati dall'UE nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. La BEI dovrebbe dotarsi ***gradualmente di***

Emendamento

(12) ***Più in generale***, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'UE, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'UE è parte contraente. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere: lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; così come la conformità con gli obiettivi approvati dall'UE nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti, ***mirando in tal modo al raggiungimento***

mezzi *adeguati* per soddisfare adeguatamente tali criteri.

dell'obiettivo fondamentale della riduzione della povertà. La BEI dovrebbe promuovere la parità di accesso ai servizi finanziari, in particolare per i gruppi svantaggiati come le minoranze, gli agricoltori e le donne. Al fine di rispondere in modo adeguato a tali obblighi, il Consiglio e gli organi direttivi della BEI dovrebbero garantire un aumento delle risorse e del personale della BEI entro un termine ragionevole e dovrebbero rafforzare sostanzialmente i mezzi per soddisfare adeguatamente tali criteri.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 10 del progetto di relazione.

Emendamento 65 **Barbara Matera**

Proposta di decisione **Considerando 12**

Testo della Commissione

(12) Inoltre, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'UE, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'UE è parte contraente. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere: lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la

Emendamento

(12) Inoltre, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'UE, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'UE è parte contraente. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo, le operazioni di finanziamento della BEI dovrebbero promuovere: lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la

loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; così come la conformità con gli obiettivi approvati dall'UE nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti.

La BEI dovrebbe dotarsi gradualmente di mezzi adeguati per soddisfare adeguatamente tali criteri.

loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; così come la conformità con gli obiettivi approvati dall'UE nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti.

Al fine di soddisfare adeguatamente tali criteri, ***gli organi direttivi della BEI garantiscono gradualmente un aumento delle risorse e del personale della BEI.***

Or. en

Emendamento 66

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Ai sensi della presente decisione, la BEI dovrebbe ***rafforzare la propria azione a favore dello*** sviluppo, in stretto coordinamento con la Commissione e ***sulla base dei*** principi sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo. A tal fine dovrebbe intraprendere una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le proprie capacità di valutare gli aspetti sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale. Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze acquisite nell'ambito di operazioni di finanziamento all'interno dell'UE e che contribuiranno allo sviluppo del paese in questione, quali infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare progressivamente le sue attività

Emendamento

(13) ***Benché la sua solidità resti il suo tratto distintivo quale banca di investimenti,*** ai sensi della presente decisione, la BEI dovrebbe ***definire l'impatto delle sue operazioni esterne sullo*** sviluppo, in stretto coordinamento con la Commissione, e ***seguire i*** principi sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo ***e i principi di cui all'articolo 208 del TFUE, nonché i principi dell'efficacia degli aiuti sanciti dalla dichiarazione di Parigi del 2005 e dal programma d'azione di Accra del 2008.*** A tal fine dovrebbe intraprendere una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le proprie capacità di valutare gli aspetti ***ambientali,*** sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale ***delle autorità pubbliche e della società civile. Nel condurre un'analisi approfondita ("due diligence") del progetto, la BEI dovrebbe prendere in considerazione i risultati della consultazione a livello locale svolta dal***

a sostegno **di programmi sanitari e di istruzione, nonché di** adattamento ai cambiamenti climatici e, laddove appropriato, collaborare con **altre** istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). Ciò richiederà l'accesso a fondi di aiuto ed un **progressivo** aumento delle risorse umane dedicate alle attività esterne della BEI. L'attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell'UE concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI dovrebbe definire indicatori di prestazione collegati agli aspetti di sviluppo dei progetti e i loro risultati.

promotore del progetto. I risultati delle consultazioni a livello locali dovrebbero essere resi pubblici. Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze acquisite nell'ambito di operazioni di finanziamento all'interno dell'Unione e che contribuiranno allo sviluppo del paese in questione (quali, **tra l'altro, l'accesso ai servizi finanziari per le PMI e le microimprese**), infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. **Il finanziamento potrebbe includere anche progetti a sostegno di programmi sanitari e di istruzione, in particolare in materia di formazione professionale e infrastrutture, laddove vi sia un chiaro valore aggiunto.** Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare progressivamente le sue attività a sostegno **dell'**adattamento ai cambiamenti climatici e, laddove appropriato, collaborare con **le** istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). Ciò richiederà l'accesso a fondi di aiuto ed un aumento, **entro un termine ragionevole**, delle risorse umane dedicate alle attività esterne della BEI. L'attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell'UE concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI dovrebbe definire indicatori di prestazione collegati agli aspetti di sviluppo dei progetti e i loro risultati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 11 del progetto di relazione.

Emendamento 67
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Ai sensi della presente decisione, la BEI dovrebbe **rafforzare la propria azione a favore dello** sviluppo, in stretto coordinamento con la Commissione e **sulla base dei** principi sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo. A tal fine dovrebbe intraprendere una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le proprie capacità di valutare gli aspetti sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale. Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze acquisite nell'ambito di operazioni di finanziamento all'interno dell'UE e che contribuiranno allo sviluppo del paese in questione, quali infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare progressivamente le sue attività a sostegno **di programmi sanitari e di istruzione, nonché di** adattamento ai cambiamenti climatici e, laddove appropriato, collaborare con **altre** istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). Ciò richiederà l'accesso a fondi di aiuto ed un **progressivo** aumento delle risorse umane dedicate alle attività esterne della BEI. L'attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell'UE concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI **dovrebbe** definire indicatori di prestazione collegati agli

Emendamento

(13) **Benché la sua solidità resti il suo tratto distintivo quale banca di investimenti**, ai sensi della presente decisione, la BEI dovrebbe **definire l'impatto delle sue operazioni esterne sullo** sviluppo, in stretto coordinamento con la Commissione, e **seguire i** principi sanciti dal Consenso europeo per lo sviluppo **e i principi di cui all'articolo 208 del TFUE, nonché i principi dell'efficacia degli aiuti sanciti dalla dichiarazione di Parigi del 2005 e dal programma d'azione di Accra del 2008**. A tal fine dovrebbe intraprendere una serie di misure concrete, in particolare rafforzando le proprie capacità di valutare gli aspetti **ambientali**, sociali e di sviluppo contenuti nei progetti, inclusi i diritti umani e i rischi legati ai conflitti, e promuovendo la consultazione a livello locale **delle autorità pubbliche e della società civile. Le consultazioni a livello locale dovrebbero svolgersi nel quadro dell'analisi approfondita ("due diligence") del progetto della BEI**. Inoltre, la BEI dovrebbe indirizzare la propria azione su settori di cui possiede solide competenze acquisite nell'ambito di operazioni di finanziamento all'interno dell'Unione e che contribuiranno allo sviluppo del paese in questione (quali, **tra l'altro, l'accesso ai servizi finanziari per le PMI e le microimprese**), infrastrutture ambientali compresi i sistemi di approvvigionamento idrico e i servizi igienici, i trasporti sostenibili e la mitigazione dei cambiamenti climatici, in particolare nel settore delle energie rinnovabili. **Il finanziamento potrebbe includere anche progetti a sostegno di programmi sanitari e di istruzione, in**

aspetti di sviluppo dei progetti e i loro risultati.

particolare in materia di formazione professionale e infrastrutture, laddove vi sia un chiaro valore aggiunto. Inoltre, la BEI dovrebbe aumentare progressivamente le sue attività a sostegno ***dell'***adattamento ai cambiamenti climatici e, laddove appropriato, collaborare con ***le*** istituzioni finanziarie internazionali (IFI) e istituzioni finanziarie bilaterali europee (EBFI). Ciò richiederà l'accesso a fondi di aiuto ed un aumento, ***entro un termine ragionevole,*** delle risorse umane dedicate alle attività esterne della BEI. L'attività della BEI dovrebbe inoltre essere complementare agli obiettivi e alle priorità dell'UE concernenti il rafforzamento delle istituzioni e le riforme settoriali. Infine, la BEI ***deve*** definire indicatori di prestazione collegati agli aspetti di sviluppo ***e ambientali*** dei progetti e i loro risultati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica leggermente l'emendamento presentato dal relatore per includere gli aspetti ambientali negli indicatori di prestazione della BEI.

Emendamento 68

Carl Haglund, Riikka Manner, Ivars Godmanis, Anne E. Jensen

Proposta di decisione

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) L'attività della BEI nei paesi vicini dovrebbe realizzarsi nel quadro della politica di vicinato europea, con la quale l'UE sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'UE e i suoi partner attuano piani

Emendamento

(16) L'attività della BEI nei paesi vicini dovrebbe realizzarsi nel quadro della politica di vicinato europea, con la quale l'UE sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato, fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Al fine di raggiungere tali obiettivi, l'UE e i suoi partner attuano piani

d'azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e l'integrazione delle reti di trasporto ed energetiche. L'Unione per il Mediterraneo, la Partnership orientale e la Sinergia del Mar Nero sono iniziative multilaterali e regionali complementari alla politica di vicinato europea, volte a promuovere la cooperazione fra l'UE e il rispettivo gruppo di paesi partner limitrofi che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l'integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l'esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. Il Partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'UE e i paesi partner orientali. La Federazione russa e l'UE hanno in essere un Partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla Politica di vicinato europea ed espresso tramite gli Spazi comuni e la tabella di marcia. Ad *esso* si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'UE la Russia, la Norvegia e l'Islanda.

d'azione bilaterali concordati volti a definire una serie di priorità, incluse quelle concernenti questioni politiche e di sicurezza, gli scambi e gli aspetti economici, le problematiche ambientali e l'integrazione delle reti di trasporto ed energetiche. L'Unione per il Mediterraneo, ***la Strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico***, la Partnership orientale e la Sinergia del Mar Nero sono iniziative multilaterali e regionali complementari alla politica di vicinato europea, volte a promuovere la cooperazione fra l'UE e il rispettivo gruppo di paesi partner limitrofi che affrontano sfide comuni e/o che condividono un comune ambiente geografico. L'Unione per il Mediterraneo sostiene lo sviluppo socioeconomico, la solidarietà, l'integrazione regionale, lo sviluppo sostenibile e il rafforzamento della conoscenza, sottolineando l'esigenza di migliorare la cooperazione finanziaria a sostegno dei progetti regionali e transnazionali. ***La Strategia dell'Unione europea per la regione del Mar Baltico favorisce un ambiente sostenibile e uno sviluppo socioeconomico ottimale nella regione.*** Il Partenariato orientale mira a creare le condizioni necessarie per accelerare l'associazione politica e promuovere l'integrazione economica fra l'UE e i paesi partner orientali. La Federazione russa e l'UE hanno in essere un Partenariato strategico di ampio respiro, distinto dalla Politica di vicinato europea ed espresso tramite gli Spazi comuni e la tabella di marcia. Ad *essi* si accompagna a livello multilaterale la Dimensione settentrionale, che fornisce un quadro per la cooperazione fra l'UE la Russia, la Norvegia e l'Islanda.

Or. en

Emendamento 69
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'UE nelle regioni interessate, dovrebbero essere *ricercate* le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse di bilancio dell'UE, se del caso sotto forma di garanzie, capitale di rischio e interessi a tasso agevolato e cofinanziamento degli investimenti, parallelamente all'assistenza tecnica nella fase di preparazione e realizzazione dei progetti, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità, l'EIDHR (strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo) e il DCI (strumento per la cooperazione allo sviluppo).

Emendamento

(21) Al fine di accrescere la coerenza del sostegno globale dell'Unione nelle regioni interessate, dovrebbero essere *individuare* le opportunità per combinare le operazioni di finanziamento della BEI con le risorse di bilancio dell'Unione, se del caso sotto forma di garanzie, capitale di rischio e interessi a tasso agevolato e cofinanziamento degli investimenti, parallelamente all'assistenza tecnica nella fase di preparazione e realizzazione dei progetti, tramite l'IPA, l'ENPI, lo strumento di stabilità, l'EIDHR (strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo) e il DCI (strumento per la cooperazione allo sviluppo). ***Ogniqualvolta ha luogo questa combinazione di operazioni di finanziamento della BEI con altre risorse di bilancio dell'Unione, tutte le decisioni di finanziamento dovrebbero precisare in modo chiaro le risorse da impegnare. La relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione dovrebbe contenere una ripartizione dettagliata delle risorse di bilancio e degli strumenti finanziari utilizzati in combinazione con i finanziamenti della BEI.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 16 del progetto di relazione.

Emendamento 70
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La BEI dovrebbe preparare, di concerto con la Commissione, il programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia. È opportuno che la Commissione tenga conto del piano nella sua programmazione periodica di bilancio trasmessa all'autorità di bilancio.

Emendamento

(24) La BEI dovrebbe preparare, di concerto con la Commissione, il programma pluriennale indicativo del volume di sottoscrizioni di operazioni di finanziamento della BEI per consentire un idoneo piano di bilancio per la dotazione del fondo di garanzia **e assicurare la compatibilità dei prestiti previsti della BEI con i massimali stabiliti dalla presente decisione**. È opportuno che la Commissione tenga conto del piano nella sua programmazione periodica di bilancio trasmessa all'autorità di bilancio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 19 del progetto di relazione.

Emendamento 71
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione dovrebbe **studiare lo sviluppo** di una "piattaforma comunitaria per la cooperazione e lo sviluppo" in vista dell'ottimizzazione del funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. Nelle sue riflessioni, la Commissione dovrebbe consultare la BEI e le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. Tale piattaforma **continuerebbe a** perseguire la promozione degli accordi in

Emendamento

(25) La Commissione dovrebbe **proporre, sulla base delle esistenti esperienze positive, l'attuazione** di una "piattaforma comunitaria per la cooperazione e lo sviluppo" in vista dell'ottimizzazione **e della razionalizzazione** del funzionamento dei meccanismi volti a combinare **maggiormente** sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. Nelle sue riflessioni, la Commissione dovrebbe consultare la BEI, **la BERS** e le altre istituzioni finanziarie

un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle prerogative delle istituzioni comunitarie nell'attuazione del bilancio comunitario e dei prestiti *della BEI*.

multilaterali e bilaterali europee. *A tal fine, la Commissione istituirà un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri, deputati al Parlamento europeo, nonché rappresentanti della BEI e di altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee.* Tale piattaforma *dovrebbe, sotto la direzione della Commissione,* perseguire la promozione *delle sinergie, della programmazione concertata e* degli accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle prerogative delle istituzioni comunitarie nell'attuazione del bilancio comunitario e dei prestiti *delle istituzioni finanziarie. La piattaforma sarà particolarmente utile per finanziare progetti orientati allo sviluppo o progetti intesi a contrastare i cambiamenti climatici.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 20 del progetto di relazione.

Emendamento 72
Barbara Matera

Proposta di decisione
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) La Commissione *dovrebbe* studiare lo sviluppo di una "piattaforma comunitaria per la cooperazione e lo sviluppo" in vista dell'ottimizzazione del funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. *Nelle sue riflessioni,* la Commissione *dovrebbe consultare la BEI e* le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali

Emendamento

(25) *Il Consiglio, la Commissione, il Parlamento europeo e la BEI, in quanto banca dell'Unione europea, dovrebbero studiare, entro la fine del 2011,* lo sviluppo di una "piattaforma comunitaria per la cooperazione e lo sviluppo" in vista dell'ottimizzazione del funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. *A tal fine, il*

europee. Tale piattaforma continuerebbe a perseguire la promozione degli accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle prerogative delle istituzioni comunitarie nell'attuazione del bilancio comunitario e dei prestiti della BEI.

Consiglio e la Commissione istituiranno un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri, deputati al Parlamento europeo e rappresentanti della BEI. Il gruppo di lavoro consulterà le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. Tale piattaforma continuerebbe a perseguire la promozione degli accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle prerogative delle istituzioni comunitarie nell'attuazione del bilancio comunitario e dei prestiti della BEI.

Or. en

Emendamento 73
Giovanni Collino

Proposta di decisione
Considerando 25

Testo della Commissione

(25) **La Commissione dovrebbe** studiare lo sviluppo di una "piattaforma **comunitaria** per la cooperazione e lo sviluppo" in vista dell'ottimizzazione del funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. Nelle **sue** riflessioni, la Commissione **dovrebbe consultare la BEI e le** altre istituzioni finanziarie **multilaterali e bilaterali** europee. Tale piattaforma continuerebbe a perseguire la promozione degli accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle prerogative delle istituzioni **comunitarie** nell'attuazione del bilancio **comunitario** e dei prestiti della BEI.

Emendamento

(25) **Sarebbe opportuno** studiare **entro il 2012** lo sviluppo di una "piattaforma **europea** per la cooperazione e lo sviluppo" in vista dell'ottimizzazione del funzionamento dei meccanismi volti a combinare sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. **Tale studio dovrebbe contenere una valutazione d'impatto che tenga conto dei costi e dei benefici di tale piattaforma.** Nelle **loro** riflessioni, la Commissione, **il Consiglio e il Parlamento dovrebbero creare un gruppo di lavoro entro il 2011 con la partecipazione della BEI, tenuto conto del parere delle** altre istituzioni finanziarie **internazionali** europee. Tale piattaforma continuerebbe a perseguire la promozione degli accordi in un quadro di reciproca fiducia, basati sul vantaggio comparativo delle varie istituzioni, pur nel rispetto del ruolo e delle

prerogative delle istituzioni *dell'Unione* nell'attuazione del bilancio *dell'Unione* e dei prestiti della BEI.

Or. it

Motivazione

Viste le possibili implicazioni sul modo di utilizzare il bilancio è opportuno che Consiglio e Parlamento conducano i lavori insieme alla Commissione e alla BEI. È opportuno anche dare una tempistica in maniera tale che le discussioni non si prolunghino troppo.

Emendamento 74

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Considerando 26

Testo della Commissione

(26) La BEI dovrebbe essere incoraggiata ad aumentare il numero delle proprie operazioni al di fuori dell'UE non **coperte** dalla garanzia comunitaria al fine di sostenere gli obiettivi **di** politica **esterna** dell'UE, in particolar modo nei paesi in fase di preadesione, in quelli destinatari dello strumento di vicinato e in quelli che godono di affidabilità creditizia ("investment grade"), ma anche nei paesi che non godono di sufficiente affidabilità creditizia, qualora la BEI disponga di adeguate garanzie da parte di terzi. Di concerto con la Commissione, la BEI dovrebbe sviluppare una politica volta a definire quali progetti riceveranno finanziamenti nel quadro del mandato coperto da garanzia comunitaria e quali, di converso, saranno caratterizzati dall'assunzione di un rischio proprio da parte della BEI. Tale politica terrebbe conto, in particolare, della solvibilità dei paesi e dei progetti interessati.

Emendamento

(26) La BEI dovrebbe essere incoraggiata ad aumentare il numero delle proprie operazioni **e a diversificare i propri strumenti finanziari** al di fuori dell'UE non **coperti** dalla garanzia comunitaria, **in modo tale da favorire l'attivazione della garanzia per i paesi e i progetti penalizzati da condizioni meno agevoli di accesso al mercato e in cui quindi la garanzia fornisce un valore aggiunto superiore. La BEI dovrebbe pertanto, sempre** al fine di sostenere gli obiettivi **della** politica **di relazioni esterne** dell'UE, **incrementare gli importi prestati a proprio rischio**, in particolar modo nei paesi in fase di preadesione, in quelli destinatari dello strumento di vicinato e in quelli che godono di affidabilità creditizia ("investment grade"), ma anche nei paesi che non godono di sufficiente affidabilità creditizia, **concedendo prestiti sub-sovrani**, qualora la BEI disponga di adeguate garanzie da parte di terzi. Di concerto con la Commissione, la BEI dovrebbe sviluppare una politica volta a

definire quali progetti riceveranno finanziamenti nel quadro del mandato coperto da garanzia comunitaria e quali, di converso, saranno caratterizzati dall'assunzione di un rischio proprio da parte della BEI. Tale politica terrebbe conto, in particolare, della solvibilità dei paesi e dei progetti interessati. ***In occasione del rinnovo del mandato esterno per il periodo post-2013, sarebbe opportuno procedere a un bilancio di detta politica e a un conseguente riesame dell'elenco dei paesi ammissibili alla garanzia, tenendo conto delle implicazioni per la dotazione del fondo di garanzia per azioni esterne.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 21 del progetto di relazione.

Emendamento 75

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Considerando 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(29 bis) La BEI e la BERS dovrebbero migliorare la cooperazione nei paesi interessati da un loro intervento comune. Le modalità di attuazione delle operazioni di finanziamento della BEI nei paesi coperti dallo strumento di vicinato e di partenariato orientale, in Russia, in Asia centrale e in Turchia, sono definite nei protocolli d'intesa tripartiti fra la Commissione, la BEI e la BERS. Detti protocolli dovrebbero evitare alla BEI e alla BERS di entrare in concorrenza e permettere invece di agire in modo complementare, utilizzando al meglio i rispettivi vantaggi comparativi. I

protocolli dovrebbero altresì prevedere la convergenza delle loro procedure entro un termine ragionevole. La riflessione su un ravvicinamento a termine delle due banche con capitali maggioritari europei deve inoltre essere proseguita allo scopo di ottimizzare gli strumenti europei di finanziamento dell'azione esterna.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 24 del progetto di relazione e inserisce il riferimento alla Russia.

Emendamento 76 **Ivailo Kalfin**

Proposta di decisione **Considerando 30**

Testo della Commissione

(30) È opportuno che la BEI intensifichi la trasmissione di relazioni e informazioni alla Commissione per consentire a quest'ultima di predisporre una relazione annuale più esaustiva al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe valutare la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi, e comprendere sezioni sul valore aggiunto in linea con le politiche dell'UE e sezioni sulla cooperazione con la Commissione, altre IFI e donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento. Se del caso, la relazione dovrebbe includere riferimenti a mutamenti significativi di circostanze che giustifichino ulteriori emendamenti al mandato prima della scadenza dello stesso.

Emendamento

(30) È opportuno che la BEI intensifichi la trasmissione di relazioni e informazioni alla Commissione per consentire a quest'ultima di predisporre una relazione annuale più esaustiva al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate nel quadro della presente decisione. La relazione, in particolare, dovrebbe valutare la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi, e comprendere sezioni sul valore aggiunto in linea con le politiche dell'UE e sezioni sulla cooperazione con la Commissione, **la BERS**, altre IFI e donatori bilaterali, incluso il cofinanziamento, **così come le valutazioni dell'accessibilità, della trasparenza e dell'efficienza dei prestiti. La relazione dovrebbe altresì valutare in quale misura la BEI ha tenuto conto della sostenibilità**

economica, finanziaria, ambientale e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati. Essa dovrebbe inoltre contenere una sezione specifica dedicata alla valutazione dettagliata delle misure attuate dalla BEI per rispettare le disposizioni dell'attuale mandato, riservando particolare attenzione alle operazioni della BEI che prevedono il ricorso a canali finanziari con sede nei centri finanziari offshore. Nelle sue operazioni di finanziamento la BEI dovrebbe garantire che le sue politiche nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione debole o scarsamente cooperative, inclusi i paradisi fiscali, siano correttamente attuate per contribuire alla lotta internazionale alla frode e all'evasione fiscale. La relazione dovrebbe includere una valutazione degli aspetti sociali e di sviluppo dei progetti. La relazione dovrebbe essere resa pubblica affinché le pertinenti ONG e i paesi destinatari possano esprimere il loro parere in merito. Se del caso, la relazione dovrebbe includere riferimenti a mutamenti significativi di circostanze che giustifichino ulteriori emendamenti al mandato prima della scadenza dello stesso. La relazione dovrebbe in particolare contenere una ripartizione dettagliata dei finanziamenti della BEI nel quadro della presente decisione utilizzati in combinazione con tutte le risorse finanziarie dell'Unione e altri donatori, fornendo in tal modo un quadro preciso dell'esposizione finanziaria delle operazioni di finanziamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 25 del progetto di relazione.

Emendamento 77
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Più in generale, le operazioni di finanziamento della BEI devono contribuire ai principi generali che guidano l'azione esterna dell'UE, a norma dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, relativi alla promozione e al consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e all'applicazione degli accordi internazionali in materia di ambiente di cui l'UE è parte contraente. La BEI dovrebbe garantire il rispetto di principi e degli obiettivi della convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale da parte del paese beneficiario in tutte le varie fasi dei progetti. Per quanto concerne in particolare i paesi in via di sviluppo, uno degli obiettivi principali delle operazioni di finanziamento della BEI deve consistere nella riduzione della povertà promuovendo: lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile di tali paesi, segnatamente di quelli tra loro che sono più svantaggiati; la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali; la loro integrazione agevole e graduale nell'economia mondiale; la campagna contro la povertà; così come la conformità con gli obiettivi approvati dall'UE nel contesto delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali competenti. La BEI deve promuovere la parità di accesso ai servizi finanziari, in particolare per i gruppi svantaggiati come le minoranze, gli agricoltori e le donne. Al fine di rispondere in modo adeguato a tali

obblighi, il Consiglio deve garantire un aumento delle risorse e del personale della BEI entro un termine ragionevole e dovrebbe rafforzare sostanzialmente i mezzi per soddisfare adeguatamente tali criteri.

Or. en

Motivazione

Il testo del considerando 12, soppresso mediante un emendamento presentato dal relatore, è spostato nell'articolo della decisione al fine di sottolinearne l'importanza. Viene inoltre incluso un riferimento alla gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali secondo quanto previsto dai trattati dell'Unione europea e dalla convenzione di Århus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale di cui l'Unione europea è parte contraente.

Emendamento 78

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il mandato sui cambiamenti climatici copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi oggetto della presente decisione, laddove tali operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno dell'obiettivo politico fondamentale dell'UE di lotta ai cambiamenti climatici, tramite l'assistenza a progetti rivolti a misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che contribuiscono all'obiettivo generale della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, ovvero aumentando la capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Il mandato sui cambiamenti climatici è realizzato in stretta collaborazione con la Commissione

Emendamento

4. Il mandato sui cambiamenti climatici copre le operazioni di finanziamento della BEI in tutti i paesi oggetto della presente decisione, laddove tali operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno dell'obiettivo politico fondamentale dell'UE di lotta ai cambiamenti climatici, tramite l'assistenza a progetti rivolti a misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici che contribuiscono all'obiettivo generale della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (UNFCCC), in particolare evitando o riducendo le emissioni di gas a effetto serra nei settori delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e dei trasporti sostenibili, ovvero aumentando la capacità di ripresa agli impatti dei cambiamenti climatici su paesi, settori e comunità vulnerabili. Il mandato sui cambiamenti climatici è realizzato in stretta collaborazione con la Commissione

coniugando, *se del caso e appropriato*, le operazioni di finanziamento della BEI e i fondi di bilancio dell'UE.

coniugando, *ove possibile*, le operazioni di finanziamento della BEI e i fondi di bilancio dell'UE. ***L'ammissibilità dei paesi nei quali la BEI finanzia azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici a titolo della garanzia comunitaria potrebbe essere limitata per i paesi che, secondo il Consiglio, non si sono impegnati per il conseguimento di obiettivi adeguati in materia di cambiamenti climatici.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 27 del progetto di relazione.

Emendamento 79

Helga Trüpel

Proposta di decisione

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Opportuni criteri che indichino cosa rientra nella definizione di "tecnologia pulita" dovrebbero essere orientati, in linea di principio, all'efficienza energetica e a una fornitura di energia a emissioni zero, escludendo il sostegno alle forme di fornitura energetica che producono emissioni di CO₂ e si basano sui combustibili fossili.

Or. en

Motivazione

Il finanziamento di progetti climatici deve essere diretto verso l'efficienza energetica e le vere energie rinnovabili.

Emendamento 80
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Per quanto concerne il mandato sui cambiamenti climatici, la BEI si impegna comunque a garantire una distribuzione bilanciata delle operazioni di finanziamento sottoscritte nelle regioni di cui all'allegato II della presente decisione, entro la fine del periodo indicato nell'articolo 1, paragrafo 4. In particolare, la BEI garantisce che: i paesi della regione di cui al punto A dell'allegato II non ricevano più del 40% degli importi stanziati a valere sul presente mandato, quelli di cui al punto B non ricevano più del 50%, quelli di cui al punto C non ricevano più del 30% e la regione di cui al punto D non riceva più del 10%.

Emendamento

5. Per quanto concerne il mandato sui cambiamenti climatici, la BEI si impegna comunque a garantire una distribuzione bilanciata delle operazioni di finanziamento sottoscritte nelle regioni di cui all'allegato II della presente decisione, entro la fine del periodo indicato nell'articolo 1, paragrafo 4. In particolare, la BEI garantisce che: i paesi della regione di cui al punto A dell'allegato II non ricevano più del 40% degli importi stanziati a valere sul presente mandato, quelli di cui al punto B non ricevano più del 50%, quelli di cui al punto C non ricevano più del 30% e la regione di cui al punto D non riceva più del 10%. ***In linea generale, il mandato sui cambiamenti climatici è utilizzato per finanziare progetti che sono strettamente connessi alle competenze essenziali della BEI, comportano un valore aggiunto e amplificano al massimo gli effetti sull'adattamento ai cambiamenti climatici e sulla loro mitigazione.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 28 del progetto di relazione.

Emendamento 81
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Sia il mandato generale che il mandato sui cambiamenti climatici sono gestiti in base ai principi delle pratiche bancarie sane.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 29 del progetto di relazione.

Emendamento 82

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

1. La garanzia comunitaria sarà accordata per le operazioni di finanziamento della BEI che sostengono **gli** obiettivi generali indicati di seguito:

1. La garanzia comunitaria sarà accordata per le operazioni di finanziamento della BEI che sostengono **uno qualsiasi degli** obiettivi generali indicati di seguito:

Or. en

Emendamento 83

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora la situazione politica o economica di un determinato paese desti gravi preoccupazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di sospendere le nuove operazioni di finanziamento della BEI con garanzia comunitaria nel predetto paese conformemente alla procedura legislativa

4. Qualora la situazione politica o economica **e le politiche** di un determinato paese destino gravi preoccupazioni, il Parlamento europeo e il Consiglio possono decidere di sospendere le nuove operazioni di finanziamento della BEI con garanzia comunitaria nel predetto paese conformemente alla procedura legislativa

ordinaria.

ordinaria.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 35 del progetto di relazione.

Emendamento 84 **Ivailo Kalfin**

Proposta di decisione **Articolo 5 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. La Commissione elabora, di concerto con la BEI, orientamenti operativi regionali relativi alle operazioni di finanziamento della BEI oggetto della presente decisione. Nella definizione degli orientamenti, la Commissione e la BEI **si consultano, ove appropriato**, con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulle questioni inerenti alle politiche. Gli orientamenti operativi hanno lo scopo di garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell'UE; essi si basano sul più ampio quadro politico regionale comunitario definito dalla Commissione e dal SEAE, se del caso. **In particolare**, gli orientamenti operativi garantiscono che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle corrispondenti politiche di assistenza comunitaria, ai programmi e agli strumenti nelle varie regioni, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni e conclusioni del Consiglio. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli orientamenti elaborati. Nell'ambito del quadro stabilito dagli orientamenti operativi, la BEI definisce le relative strategie di finanziamento e ne garantisce l'attuazione.

Emendamento

1. La Commissione elabora, di concerto con la BEI **e il SEAE**, orientamenti operativi regionali relativi alle operazioni di finanziamento della BEI oggetto della presente decisione. Nella definizione degli orientamenti, la Commissione e la BEI **cooperano** con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) sulle questioni **di sua competenza** inerenti alle politiche. Gli orientamenti operativi hanno lo scopo di garantire che le operazioni di finanziamento della BEI vadano a sostegno delle politiche dell'UE; essi si basano sul più ampio quadro politico regionale comunitario definito dalla Commissione e dal SEAE, se del caso. **Inoltre**, gli orientamenti operativi garantiscono che le operazioni di finanziamento della BEI siano complementari alle corrispondenti politiche di assistenza comunitaria, ai programmi e agli strumenti nelle varie regioni, tenendo conto delle risoluzioni del Parlamento europeo, delle decisioni e conclusioni del Consiglio **e del consenso europeo per lo sviluppo**. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito agli orientamenti elaborati. Nell'ambito del quadro stabilito dagli orientamenti operativi, la BEI definisce le relative strategie di

finanziamento e ne garantisce l'attuazione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 36 del progetto di relazione.

Emendamento 85
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. La BEI conduce un'analisi approfondita ("due diligence") degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia comunitaria. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione.

Emendamento

1. La BEI conduce un'analisi approfondita ("due diligence"), ***controllando che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale***, degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia comunitaria. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla ***piena*** sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione. ***Nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio, la Commissione include su base aggregata una valutazione della dimensione dello sviluppo nelle attività della BEI, fondandosi sull'analisi approfondita ("due diligence") eseguita per i progetti.***

Se del caso, vengono valutate le modalità per rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI nell'arco dell'intero progetto tramite l'assistenza tecnica.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 37 del progetto di relazione.

Emendamento 86

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. La BEI conduce un'analisi approfondita ("due diligence") degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia comunitaria. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione.

Emendamento

1. La BEI conduce un'analisi approfondita ("due diligence"), **controllando che abbia luogo un'adeguata consultazione pubblica a livello locale**, degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia comunitaria. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla **piena** sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione. **Nella relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività della BEI, la Commissione include informazioni sulla dimensione dello sviluppo nelle operazioni della BEI. Tale relazione è redatta sulla base delle analisi approfondite ("due diligence") condotte nel corso dell'anno.**

Se del caso, vengono valutate le modalità per rafforzare le capacità dei beneficiari del finanziamento BEI nell'arco dell'intero progetto tramite l'assistenza tecnica. La BEI modifica le proprie norme e procedure interne per consentire lo svolgimento di detti nuovi compiti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 37 del progetto di relazione.

Emendamento 87

Helga Trüpel

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

1. **La** BEI conduce un'analisi approfondita ("due diligence") degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia comunitaria. Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione.

Emendamento

1. **Anteriormente all'approvazione dei progetti, la** BEI conduce un'analisi approfondita ("due diligence") degli aspetti relativi allo sviluppo dei progetti coperti da garanzia comunitaria ***svolgendo anche una consultazione pubblica a livello locale e includendo, in una forma appropriata, le attività di erogazione di crediti degli intermediari finanziari.*** Le norme e procedure interne della BEI includono le necessarie disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale e sociale dei progetti e degli aspetti connessi con i diritti umani, al fine di garantire che solo i progetti caratterizzati dalla sostenibilità economica, finanziaria, ambientale e sociale vengano finanziati ai sensi della presente decisione.

Le relazioni di valutazione dei progetti approvate nel quadro del processo di analisi approfondita ("due diligence") sono rese pubbliche.

La Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esito dell'analisi approfondita ("due diligence").

Or. en

Motivazione

La consultazione pubblica a livello locale è un elemento importante per garantire che i progetti finanziati siano accettati e presentino una buona qualità. Le attività di erogazione di crediti degli intermediari finanziari dovrebbero essere monitorate fino a una certa fase per

evitare che i tassi d'interesse vantaggiosi dalla BEI non siano trasferiti ai beneficiari finali.

Emendamento 88
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI **dovrebbe rafforzare il** controllo durante la realizzazione del progetto, con riguardo, fra l'altro, all'impatto dello stesso sullo sviluppo.

Emendamento

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI **impone ai promotori dei progetti di effettuare un controllo rigoroso** durante la realizzazione **e il completamento** del progetto, con riguardo, fra l'altro, all'impatto dello stesso sullo sviluppo, **sull'ambiente e sui diritti umani. Ove possibile, il controllo include le prestazioni degli intermediari finanziari a sostegno delle PMI. I risultati del controllo sono resi pubblici.**

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 38 del progetto di relazione.

Emendamento 89
Helga Trüpel

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI dovrebbe rafforzare il controllo durante la realizzazione del progetto, con riguardo, fra l'altro, all'impatto dello stesso sullo sviluppo.

Emendamento

2. Oltre alla valutazione ex-ante degli aspetti connessi con lo sviluppo, la BEI dovrebbe rafforzare il controllo durante la realizzazione del progetto, con riguardo, fra l'altro, all'impatto dello stesso sullo sviluppo.

Nel raggiungere le piccole e medie

imprese (PMI), la BEI entra in partenariato unicamente con gli intermediari finanziari locali che rispondono a precisi criteri definiti dalla Commissione. Tali criteri riguarderanno in particolare la capacità di fornire un impatto chiaro in linea con gli obiettivi di sviluppo dell'UE, l'autonomia locale degli intermediari finanziari e un valore aggiunto rispetto al finanziamento di mercato.

Il sostegno alle PMI è pienamente trasparente e il valore aggiunto della BEI è comunicato periodicamente.

Or. en

Emendamento 90

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La BEI presenta alla Commissione relazioni annuali in cui valuta la stima dell'impatto sullo sviluppo delle operazioni finanziate nel corso dell'anno in questione. Le relazioni si basano sui criteri di sviluppo della BEI quali sanciti all'articolo 6, paragrafo 1. La Commissione inoltra al Parlamento europeo e al Consiglio le relazioni della BEI in materia di sviluppo nel contesto dell'esercizio di presentazione annuale di relazioni di cui all'articolo 10 e le rende pubbliche affinché anche le parti interessate, tra cui ONG e paesi destinatari, possano esprimere il proprio parere in merito. Il Parlamento europeo tiene discussioni sulle relazioni annuali, prendendo in considerazione i pareri di tutte le parti interessate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 39 del progetto di relazione.

Emendamento 91

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione

Cooperazione con le altre istituzioni
finanziarie internazionali

Emendamento

Cooperazione con le altre istituzioni
pubbliche di finanziamento

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 40 del progetto di relazione.

Emendamento 92

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione propone, sulla base delle esistenti esperienze positive, l'attuazione di una "piattaforma dell'UE per la cooperazione e lo sviluppo" allo scopo di ottimizzare e razionalizzare il funzionamento dei meccanismi volti a combinare maggiormente sovvenzioni e prestiti nelle regioni estere. Nelle sue riflessioni, la Commissione consulta la BEI, la BERS e le altre istituzioni finanziarie multilaterali e bilaterali europee. A tal fine, la Commissione istituisce un gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Stati membri, deputati al Parlamento europeo, nonché rappresentanti della BEI e di altre

*istituzioni finanziarie multilaterali e
bilaterali europee.*

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 43 del progetto di relazione.

Emendamento 93

Barbara Matera

Proposta di decisione

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Il Consiglio, la Commissione e la BEI, sulla base delle esperienze acquisite, istituiscono una piattaforma adeguata onde massimizzare l'efficacia dei finanziamenti dell'UE, a sostegno degli obiettivi di sviluppo e cooperazione dell'UE nei paesi ammissibili ai finanziamenti della BEI.

Or. en

Emendamento 94

Helga Trüpel

Proposta di decisione

Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

Partecipazione pubblica e divulgazione delle informazioni

1. La BEI, insieme al promotore del progetto, partecipa attivamente all'organizzazione della consultazione pubblica sugli aspetti ambientali, sociali e di sviluppo del progetto. La BEI individua il pubblico interessato dal progetto

finanziato dalla BEI. La BEI garantisce che la popolazione locale sia informata tempestivamente su tutti i principali aspetti concernenti le operazioni da essa svolte.

2. La BEI assicura che i documenti relativi ai progetti per i quali essa beneficia della garanzia comunitaria siano direttamente accessibili al pubblico in formato elettronico o attraverso un registro, in conformità del suo regolamento. Le informazioni che devono essere rese disponibili e divulgate sono opportunamente aggiornate e comprendono:

- una descrizione/sintesi del progetto;*
- le relazioni di valutazione dei progetti (valutazione delle ripercussioni del progetto sul piano ambientale, sociale, dei diritti umani e dello sviluppo);*
- gli accordi e le condizioni su aspetti del progetto correlati all'ambiente, allo sviluppo e ai diritti umani;*
- le relazioni di controllo su aspetti del progetto correlati all'ambiente, allo sviluppo e ai diritti umani;*
- le relazioni di valutazione ex-post sul contributo dei progetti in materia di sviluppo economico, eliminazione della povertà, protezione dell'ambiente e rafforzamento dei diritti umani.*

Or. en

Motivazione

La partecipazione pubblica e la divulgazione delle informazioni costituiscono elementi importanti per conseguire l'accettazione dei progetti finanziati e per garantirne il controllo della qualità e la responsabilità.

Emendamento 95
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, di settore, di paese e di regione, nonché **il** contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'UE. **In** particolare, **la relazione** valuta la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi di cui all'articolo 5, e include sezioni sul valore aggiunto relativo al conseguimento degli obiettivi di politica dell'UE, nonché sulla cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, incluse le attività di cofinanziamento.

Emendamento

1. Ogni anno la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione. La relazione include una valutazione delle operazioni di finanziamento della BEI a livello di progetto, di settore, di paese e di regione, **dell'attuazione delle prassi della BEI in merito all'accessibilità, la trasparenza e l'efficienza dei prestiti** nonché **una valutazione del** contributo delle operazioni di finanziamento della BEI al conseguimento degli obiettivi strategici e di politica esterna dell'UE. **La relazione contiene una sintesi dei progetti in corso e, in** particolare, valuta la conformità delle operazioni di finanziamento della BEI con la presente decisione, sulla base degli orientamenti operativi di cui all'articolo 5, e include sezioni sul valore aggiunto relativo al conseguimento degli obiettivi di politica dell'UE, **sulla valutazione della stima dell'impatto sull'ambiente e sulla misura in cui la BEI ha tenuto conto della sostenibilità ecologica e sociale nell'elaborazione e nel monitoraggio dei progetti finanziati**, nonché sulla cooperazione con la Commissione e altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, incluse le attività di cofinanziamento. **La BEI continua inoltre a fornire al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione tutte le relazioni di valutazione indipendente sui risultati concreti raggiunti dalle attività specifiche della BEI nel quadro dei mandati esterni. Le relazioni contengono altresì una valutazione della politica in materia di risorse umane e materiali della BEI per quanto riguarda le sue attività al**

di fuori dell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 46 del progetto di relazione.

Emendamento 96

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, a livello di progetto, settore, paese e regione e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna e strategici dell'UE, ivi compresa la cooperazione con la Commissione e le altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, la BEI trasmette alla Commissione relazioni annuali sulle operazioni di finanziamento della BEI realizzate ai sensi della presente decisione, a livello di progetto, settore, paese e regione, e sul conseguimento degli obiettivi di politica esterna e strategici dell'UE, ivi compresa la cooperazione con la Commissione e le altre istituzioni finanziarie internazionali e bilaterali, ***affiancate da una relazione concernente la valutazione dell'impatto sullo sviluppo, di cui all'articolo 6. Qualsiasi protocollo d'intesa tra la BEI e altre IFI o istituzioni bilaterali relativo all'esecuzione di operazioni finanziarie nel quadro della presente decisione è reso pubblico.***

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 47 del progetto di relazione.

Emendamento 97

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

PE452.617v01-00

38/44

AM\837581IT.doc

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Il mancato rispetto dei requisiti in materia di presentazione di relazioni di cui al presente articolo implica un obbligo per la BEI di porvi rimedio e non una perdita della garanzia comunitaria.

Or. en

Emendamento 98

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Giurisdizioni non cooperative

Nelle operazioni di finanziamento, la BEI non tollera alcuna attività eseguita a fini illegali, tra cui il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e la frode e l'evasione fiscale. In particolare, la BEI non partecipa ad alcuna operazione attuata tramite una giurisdizione non cooperativa, quali identificate dall'OCSE, dalla task force per l'azione finanziaria (FATF) e dalle altre organizzazioni competenti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 49 del progetto di relazione.

Emendamento 99

Barbara Matera

Proposta di decisione

Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Nelle sue operazioni di finanziamento la BEI garantisce che le sue politiche nei confronti delle giurisdizioni con una regolamentazione debole o scarsamente cooperative, inclusi i paradisi fiscali, contribuiscano alla lotta alla frode e all'evasione fiscale.

Or. en

Emendamento 100
Giovanni Collino

Proposta di decisione
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Prospettive del finanziamento dello sviluppo

La Commissione, di concerto con la BEI, crea un gruppo di lavoro per discutere le prospettive di finanziamento dello sviluppo proveniente dall'Unione europea, al fine di rivedere le prassi esistenti e di proporre modifiche nell'organizzazione e nel coordinamento degli aiuti allo sviluppo, e l'aumento della sua efficienza ed efficacia. Il gruppo di lavoro è composto dalla Commissione, dalla BEI, da rappresentanti degli Stati membri e del Parlamento europeo, tenuto conto del parere degli altri istituti finanziari europei e dei principali gruppi di interesse, inclusi i privati.

Or. it

Motivazione

L'ottimizzazione nella gestione delle risorse del bilancio comunitario passa anche attraverso una programmazione delle risorse che si avranno in futuro. Le responsabilità all'interno del gruppo di lavoro devono essere distribuite in maniera equilibrata.

Emendamento 101

Ivailo Kalfin

Proposta di decisione

Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 ter

***Prospettive del finanziamento della
cooperazione e dello sviluppo***

La Commissione, di concerto con la BEI, crea un gruppo di lavoro per discutere le prospettive di finanziamento della cooperazione e dello sviluppo proveniente dall'Unione europea, al fine di rivedere le prassi esistenti e di proporre modifiche nell'organizzazione e nel coordinamento degli aiuti allo sviluppo, e l'aumento della sua efficienza ed efficacia. Il gruppo di lavoro è composto da rappresentanti degli Stati membri, del Parlamento europeo e degli altri istituti finanziari europei e consulta, a seconda dei casi, le ONG competenti, il settore privato e gli esperti di paesi con un'esperienza consolidata di destinatari dell'assistenza allo sviluppo. Il gruppo di lavoro presenta la relazione contenente raccomandazioni prima del 31 dicembre 2012.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 50 del progetto di relazione.

Emendamento 102
Barbara Matera

Proposta di decisione
Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 ter

Entro la metà del 2012, la Commissione e la BEI trasmettono raccomandazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sul cammino da seguire per l'architettura UE del finanziamento dello sviluppo. A tal scopo è istituito un gruppo di lavoro composto dai rappresentanti della Commissione, della BEI, del Parlamento europeo e degli Stati membri che consulta le altre istituzioni finanziarie europee, il settore privato, le ONG e gli esperti dei paesi in via di sviluppo.

Or. en

Emendamento 103
Ivailo Kalfin

Proposta di decisione
Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione presenta una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 ottobre 2014.

La Commissione presenta ***al Parlamento europeo e al Consiglio*** una relazione definitiva sull'applicazione della presente decisione entro il 31 ottobre 2014.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostituisce l'emendamento 54 del progetto di relazione.

Emendamento 104
Barbara Matera

Proposta di decisione
Allegato I – lettera D – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al **10% del massimale regionale** tra i **massimali sub-regionali indicativi** nell'ambito **dei massimali regionali** del mandato generale.

Emendamento

Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al **20% dei massimali regionali** tra **le regioni** nell'ambito **del massimale** del mandato generale.

Or. en

Emendamento 105
Giovanni Collino

Proposta di decisione
Allegato I – lettera D – paragrafo 1

Testo della Commissione

Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al **10%** del massimale regionale tra i massimali **sub-regionali** indicativi nell'ambito **dei massimali regionali** del mandato generale.

Emendamento

Gli organi direttivi della BEI possono decidere di riassegnare un importo pari fino al **20%** del massimale regionale tra i massimali **regionali** indicativi nell'ambito **del massimale del** mandato generale.

Or. it

Motivazione

Vista la crisi economica e la necessità che la BEI supporti l'allargamento e la cooperazione con i paesi vicini, questa soluzione permetterebbe di limitare l'aumento dei massimali pur permettendo di sostenere l'attività della BEI, in particolare nelle regioni A e B.

Emendamento 106
Barbara Matera

Proposta di decisione
Allegato II – lettera B – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina;

Emendamento

Europa orientale: Bielorussia (*), Repubblica di Moldova, Ucraina.

Or. en

Emendamento 107
Barbara Matera

Proposta di decisione
Allegato II – lettera C – punto 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Asia (esclusa Asia centrale): Afghanistan (*), Bangladesh, Bhutan (*), Brunei, Cambogia, Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Iraq, Laos, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailandia, Vietnam, Yemen.

Emendamento

Asia (esclusa Asia centrale): Afghanistan (*), Bangladesh, Bhutan (*), Brunei, Cambogia (*), Cina (incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao), Corea del Sud, Filippine, India, Indonesia, Iraq (*), Laos, Maldive, Malesia, Mongolia, Nepal, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (*), Thailandia, Vietnam, Yemen.

Or. en